





## OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 18/2/2026, con il quale il sodalizio RIVIERA SAMB VOLLEY, in persona del suo Presidente *pro tempore*, segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento -da parte della GSD CASCIA PALLAVOLO- della prima rata del premio di compensazione dovuto in forza del tesseramento dell'atleta A. D'I., il quale aveva tempestivamente esercitato il recesso dall'originaria società vincolante.

Ricevuta con nota dell'Ufficio Tesseramento la conferma delle informazioni contenute nell'esposto – *i.e.* importo da versare a titolo di premio di compensazione pari ad € 6.300,00 – la Procura notificava l'atto di conclusioni delle indagini.

Non avendo gli incolpati svolto alcuna attività difensiva, la Procura Federale deferiva gli stessi dinanzi al Tribunale Federale, che deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 6/5/2026.

In tale sede, il rappresentante della Procura federale, Avv. Umberto Pantanella, nel riportarsi all'atto di deferimento correttamente notificato, insisteva per il riconoscimento della responsabilità disciplinare dei prevenuti, chiedendo di applicare a carico degli stessi idonea sanzione.

Compariva, altresì, il Presidente della GSD CASCIA PALLAVOLO, Sig. D. M., il quale confermava di non aver corrisposto la prima rata del premio di compensazione per una mera dimenticanza.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

\*\*\*\*\*

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere documentalmente provato, oltre che ad essere candidamente ammesso dal Presidente del sodalizio, il quale ha riferito di non aver versato la prima rata del premio di compensazione.



Su tali elementi, si ravvisa una violazione della normativa di riferimento, tenuto conto che la condotta inadempiente posta in essere dal sodalizio incolpato, con riguardo al pagamento della prima rata del premio di compensazione entro il termine previsto, costituisce una violazione del dettato dell'art. 61, comma 4 R.A.T., con ogni consequenziale effetto di legge.

Accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati per gli addebiti agli stessi ascritti, il Collegio ritiene di accogliere le sanzioni proposte dalla Procura che appaiono essere conformi ad una prassi consolidata per casi simili a quello che ci occupa.

### **PQM**

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del sig. D. M., *n.q.* di Presidente p.t. della GSD CASCIA PALLAVOLO per mesi 3 (tre) e la sanzione della multa di € 1.600,00 (milleseicento/00) a carico della S.S. GSD CASCIA PALLAVOLO in persona del Presidente l.r.p.t.

Roma, 07 Maggio 2026

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 11 Maggio 2026